

(N. 665)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1980

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — La soluzione del problema della revisione della normativa riguardante i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità giudiziaria è divenuta ormai non più procrastinabile, attesa la sperequazione che la svalutazione monetaria verificatasi nei due ultimi decenni ha creata tra attività lavorativa e remunerazione. La legge n. 1426 che regola la materia risale al 1° dicembre 1956 e, fatta eccezione per l'indennità chilometrica relativa all'uso di automezzo privato, elevata da lire 20 a lire 40 dalla legge 13 luglio 1965, n. 836, non ha subito alcun aggiornamento nonostante che i noti avvenimenti economico-sociali verificatisi dopo quella data nel nostro Paese abbiano sensibilmente modificato il potere di acquisto della moneta e abbiano

giustificato periodici aumenti della remunerazione del lavoro, compreso quello intellettuale, anche attraverso le variazioni delle tariffe professionali. Talchè non è sembrato ultroneo richiamare il dettato dell'articolo 36 della Costituzione per sostenerne la violazione. Ma, indipendentemente da siffatto aspetto costituzionale, è certo che il mancato aggiornamento dei compensi ha dato luogo ad un fenomeno molto diffuso che fondatamente è ritenuto una delle non ultime cause del ritardo dello svolgimento dei processi penali e civili.

Invero, poichè la legislazione vigente adotta il sistema della vacanza, essendo i compensi determinati solo con riferimento al tempo impiegato per l'esecuzione delle operazioni, avviene quasi normalmente che, anche quando si tratta di indagini dalle quali

esula ogni carattere di complessità, i periti per la materia penale e i consulenti tecnici per quella civile richiedono, per le risposte ai quesiti, termini sproporzionati al tempo effettivamente necessario per l'adempimento dell'incarico. Nè si astengono, in molti casi, dal domandare la proroga del termine, che il giudice è indotto facilmente a concedere, specie quando il compenso, calcolato in base alle vacanze, appare *ictu oculi* inadeguato. In materia penale si è cercato di porre una remora a tale fenomeno stabilendo per legge un termine massimo per il compimento della perizia (articolo 316 del codice di procedura penale).

È evidente che il rimedio non elimina la causa del fenomeno. A tale scopo sono state presentate, nelle passate legislature, diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare con le quali, o aumentando adeguatamente il compenso delle vacanze oppure innovando radicalmente il sistema mediante riferimento diretto alle tariffe professionali, si è cercato di dare una risposta soddisfacente alle istanze che ripetutamente tutte le componenti professionali avevano presentato anche formalmente in risoluzioni congressuali. Da parte del Governo dell'epoca vi è stato un tentativo concreto di soluzione del problema il 22 agosto 1975 in occasione della presentazione al Senato del disegno di legge Reale n. 2246, contenente provvedimenti urgenti relativi al procedimento civile ed alla composizione dei collegi giudicanti. Ma sia la proposta di legge parlamentare sia il citato disegno di legge governativo decaddero in conseguenza dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Ora il Governo, all'inizio di questa legislatura, ritiene doveroso affrontare il problema e proporre soluzioni che, tenuto conto delle passate esperienze, siano suscettibili di approvazione da parte del Parlamento.

Affrontando il dilemma di fondo, se, cioè, limitarsi ad aggiornare i compensi lasciando integro il sistema del compenso a vacanza, oppure se innovare profondamente facendo applicazione integrale delle tariffe professionali, è sembrato doveroso rilevare che riprodurre in una proposta di riforma gli attuali sistemi di retribuzione fondati sulle vacanze comporterebbe alcuni vantaggi economici

per i periti, ma nessun beneficio per l'amministrazione della giustizia, che nel giro di pochi mesi riprenderebbe a risentire pesantemente del comprensibile interesse dei periti di conferire alle perizie, perlomeno a quelle che non presentano carattere di urgenza, una durata commisurata non al tempo necessario per espletare l'incarico ma all'entità del compenso che ciascuno di essi ritiene congruo al lavoro svolto. D'altra parte il rinvio puro e semplice alle tariffe professionali non è sembrato praticabile sia per ragioni di bilancio (che hanno bloccato l'iter legislativo delle proposte di legge che tale sistema propugnavano) sia perchè la prestazione del perito si fonda, a differenza di quella del professionista che attinge al libero mercato, su un flusso continuo e pressochè costante di lavoro che riduce l'alea connessa all'esercizio della libera professione. D'altronde è noto che tutti i professionisti i quali abbiano un rapporto di lavoro continuo con alcuni clienti — banche, società, eccetera — adottano, per le determinazioni dei compensi, criteri che comportano una riduzione rispetto alle parcelle ordinariamente liquidate nei confronti degli altri clienti.

È sembrato, pertanto, più realistico e rispondente alle esigenze della giustizia e, nel contempo, al principio di una giusta remunerazione proporzionata al lavoro svolto, insistere nella linea già tracciata dal citato disegno di legge Reale e sostanzialmente accolta dal progetto del nuovo codice di procedura penale secondo la quale il compenso è liquidato dal giudice in applicazione di apposite tariffe approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Pur non sottovalutando la complessità e l'importanza di un siffatto decreto, si è ritenuto che le Amministrazioni competenti, utilizzando anche i contributi che potranno essere forniti da tutte le categorie professionali interessate, possano, in un ragionevole periodo di tempo, essere in grado di identificare gli incarichi peritali più frequentemente conferiti ed individuare le voci delle tariffe professionali applicabili per tali incarichi per poi determinare, con criterio di

giusto contemperamento delle esigenze della giustizia e di adeguata remunerazione, la tariffa da adottare per le perizie o le consulenze giudiziarie. Risulterà, peraltro, che per taluni incarichi si verifica una tale tipizzazione da giustificare la determinazione di un onorario fisso, sufficiente, da solo, a soddisfare le esigenze anzidette. Per contro, non si può escludere che nuove necessità peritali, non ancora verificatesi, possano insorgere nel futuro oppure che la tariffa possa non comprendere, per le insufficienze proprie di tutti gli elaborati dell'uomo, qualche indagine tecnica non prevedibile.

Per tale ipotesi è sembrato utilizzabile il ricorso alla analogia delle prestazioni (articolo 3). Infine, se neppure questo ultimo criterio può trovare applicazione, si è prevista, come mezzo sussidiario, la commisurazione dell'onorario al tempo impiegato (vacazione).

Quando l'onorario viene determinato in applicazione delle tariffe e quindi è variabile, il giudice deve valutare le difficoltà delle indagini, la completezza della relazione e il pregio della prestazione fornita dal consulente tecnico o perito in modo che, con suo prudente apprezzamento, l'onorario risulti proporzionato al lavoro svolto; è evidente che, mentre per gli onorari fissi siffatta valutazione è predeterminata nella misura stabilita per ogni specifico incarico, per l'onorario commisurato al tempo la liquidazione deve tenere conto delle stesse componenti indicate per gli onorari variabili, come elementi utili per valutare l'esatto numero delle vacanze e nel contempo per individuare la misura giusta dell'onorario della vacanza stabilito in una somma minima ed in una massima appunto per poter graduare il compenso (articolo 4). Volendo, poi, remunerare la rinuncia ad altra attività lavorativa richiesta da terzi nell'ipotesi che al consulente tecnico, al perito, al traduttore o all'interprete sia fissato, per l'adempimento dell'incarico, un termine inferiore a quello che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, viene assegnato, perchè specifiche circostanze impongono al giudice di ottenere con urgenza il giudizio tecnico, si è ritenuto di dover attribuire al giudice la

facoltà di aumentare l'onorario fisso o variabile risultante dalle tariffe fino al 20 per cento, valutando con suo prudente apprezzamento ogni elemento utile per determinare la giusta misura dell'aumento (articolo 2). Analogamente per l'onorario fissato in base al numero delle vacanze, si è prevista la possibilità del raddoppio, quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni, e dell'aumento fino alla metà, quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni (articolo 4), poichè la brevità del termine assegnato può essere dettata, al di fuori dell'ipotesi della semplicità delle indagini, dall'urgenza o da altra ragione che il giudice di volta in volta deve valutare.

Si è, poi, ritenuto di dover stabilire che tutti gli onorari, siano essi fissi, variabili o a vacanza, possono essere aumentati fino al doppio, qualora le prestazioni siano di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, (articolo 5). La disposizione, che indubbiamente attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale, ovviamente ancorato ad elementi obiettivi, è dettata dall'esigenza di adeguare la remunerazione all'effettivo impegno professionale che il perito o il consulente tecnico affronta, ben potendo verificarsi che talvolta, rispetto ad esso, l'applicazione delle tariffe non assicurerebbe quel giusto compenso cui si ispira il presente disegno di legge.

Nell'articolo 6 si è ritenuto di regolare la fattispecie dell'incarico affidato ad un collegio di consulenti tecnici o di periti e si è distinta l'ipotesi in cui l'elaborato è il risultato di lavoro svolto in *équipe* da quella in cui, pur essendo eventualmente unica la relazione oppure essendo, l'indagine, rivolta alla finalità di un accertamento unitariamente inteso, vi sia l'apporto distinto e separato e di per sè compiutamente conclusivo dei singoli componenti del collegio peritale. Nella prima ipotesi si è stabilito, per ogni componente il collegio oltre il primo, l'aumento del 40 per cento dell'onorario spettante ad uno solo, ritenendo che il contributo di ciascun incaricato si avvantaggi dell'identico o analogo contributo fornito dall'altro e che perciò implichi per ciascuno dei

consulenti tecnici o periti un impegno meno gravoso di quello che egli dovrebbe affrontare se fosse incaricato da solo. Per contro, nella seconda ipotesi si verifica, sostanzialmente, una somma di indagini finalizzate ad un unico scopo, con impegno, per ciascuna di esse, uguale a quello richiesto con incarico singolo e quindi il compenso è dovuto a ciascuno dei componenti del collegio per intero. Simile a quest'ultima ipotesi è quella prevista nell'articolo 7 che regola il compenso spettante agli ausiliari del perito o consulente tecnico.

L'ausiliare esplica l'attività professionale che gli è richiesta dal consulente tecnico o dal perito per accertamenti di natura intellettuale o tecnica, che hanno carattere strumentale rispetto all'oggetto della consulenza o perizia, anche se hanno una propria autonomia compiutezza; da ciò la conseguenza che l'onorario va corrisposto nella sua interezza e deve essere determinato sulla base delle tariffe previste dal presente disegno di legge con applicazione diretta o analogica e, solo in difetto di tale possibilità, con ricorso alle tariffe professionali vigenti, o, in mancanza, agli usi locali. È evidente, peraltro, che la liquidazione presentata dal consulente o perito è implicitamente approvata o rettificata con il decreto del giudice riguardante l'onorario del perito o consulente tecnico stesso. È sembrato, peraltro, necessario stabilire, per evitare possibili abusi, che il consulente, che abbia bisogno di avvalersi dell'opera di ausiliari per prestazioni di carattere intellettuale o tecnico, debba avere la preventiva autorizzazione da parte del giudice sulla base di esplicita e motivata richiesta; autorizzazione che però non snatura il rapporto esistente tra il consulente o il perito, da una parte; e l'ausiliare dall'altra, in quanto questi, scelto dal primo, opera sotto la responsabilità dello stesso e gli fornisce elementi che vengono liberamente valutati ed utilizzati nell'elaborato finale, che contiene l'unico parere tecnico asseverato con il giuramento. Diversa è la fattispecie, prevista nello stesso articolo, riguardante la necessità del conferimento di specifico incarico insorta nel corso dello svolgimento della consulenza tecnica o perizia allorché le

prestazioni intellettuali o tecniche hanno una loro autonomia e rappresentano l'oggetto di una apposita indagine: in questo caso il giudice nomina il consulente tecnico o perito al quale affida autonomo incarico, svincolato da quello precedente, che segue il suo corso.

L'articolo 7 riguarda inoltre le spese affrontate dall'ausiliare del giudice nell'espletamento dell'incarico. Esse comprendono anche la remunerazione di terzi che abbiano prestato la loro opera manuale, e comunque non intellettuale o tecnica, in favore del consulente tecnico o del perito e vanno tutte rimborsate previa valutazione da parte del giudice della necessità dell'opera e della congruità del compenso.

L'articolo 8 persegue la finalità di assicurare quanto più è possibile il compimento delle operazioni peritali nel termine assegnato dal giudice fin dall'origine o prorogato. È sembrato che potesse costituire mezzo adeguato a tale finalità la riduzione di un quarto degli onorari fissi o variabili e l'esclusione del computo delle vacanze successive alla data di scadenza del termine anzidetto, nella convinzione che, in aggiunta ai riflessi negativi di carattere morale sulla correttezza e puntualità professionale, l'aspetto patrimoniale possa avere un suo ruolo per la tempestività dell'espletamento dell'incarico.

Oltre agli onorari il consulente tecnico, il perito, l'interprete o il traduttore, che per l'esecuzione dell'incarico si debba trasferire fuori dalla propria residenza, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad un'indennità per ogni giornata o frazione di giornata.

In proposito si è ritenuto di poter fare riferimento alla normativa sul trattamento di missione per i dipendenti statali, in considerazione dell'aspetto pubblicistico dell'attività peritale, svolta a fini superiori di giustizia, e anche dell'aspetto economico che è certamente considerato dalla legislazione anzidetta (la legge 26 luglio 1978, n. 417, consente di rideterminare annualmente le misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale). Come è noto, la normativa citata determina la misura

dell'indennità distinguendo tra i dipendenti dello Stato in rapporto alle funzioni esercitate; anche la legislazione vigente in materia di compensi dovuti ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori fissa l'indennità in relazione al titolo di studio. È sembrato che le ragioni che sono a base di tali normative giustificano il mantenimento della differenziazione esistente e si è operato un coordinamento stabilendo che i laureati abbiano il trattamento riconosciuto al dirigente superiore e tutti gli altri quello del primo dirigente, facendo, peraltro, salva la maggiore diversa indennità eventualmente spettante al consulente, perito, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico. Per le spese di viaggio, è sembrato opportuno svincolare il rimborso dalla relativa documentazione al fine di dare piena libertà di scelta sul mezzo di trasporto da usare e cioè tra l'autovettura propria e il mezzo di trasporto pubblico; ma il rimborso a carico dell'Erario o della parte resta, in ogni caso, limitato all'importo determinato in base alla tariffa di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio. Invece, l'uso del mezzo aereo o di altro mezzo straordinario di trasporto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità giudiziaria e le relative spese di viaggio dovranno essere documentate, considerato il maggiore onere finanziario che tale uso di norma importa e l'eccezionalità del ricorso ad esso, di regola collegato a casi di urgenza o a casi di grave disagio derivante dall'uso di altri mezzi di trasporto (articolo 9).

Nell'articolo 10 è prevista la possibilità dell'adeguamento della misura degli onorari ogni tre anni, utilizzando lo strumento del decreto presidenziale, certamente più agile rispetto a quello legislativo. La disposizione permette al Ministro di grazia e giustizia di valorizzare quegli elementi di conoscenza che egli ha in materia di tariffe professionali (che, deliberate dai rispettivi Consigli nazionali, sono sottoposte alla sua approvazione) per valutare la necessità o anche l'opportunità di proporre l'aumento degli onorari e

delle indennità in discorso, al fine di adeguarne la misura ai nuovi parametri, così da mantenere fermo il principio ispiratore del presente disegno di legge avanti espresso. È evidente, peraltro, che sarà necessario il concerto del Ministro del tesoro, cui è affidato il compito di esaminare la compatibilità degli eventuali aumenti con le risorse finanziarie dello Stato, nonchè con il piano economico-finanziario vigente all'epoca.

L'articolo 11 concerne il provvedimento di liquidazione del compenso e il relativo mezzo di impugnazione.

È noto che la questione sull'individuazione della natura del decreto di liquidazione degli onorari agli ausiliari del giudice è stata controversa in dottrina e in giurisprudenza essendo state sostenute varie opinioni: da quella del carattere meramente amministrativo del provvedimento e della sua reclamabilità dinanzi al giudice che lo ha emesso, a quella dell'impugnabilità in Cassazione *ex* articolo 111 della Costituzione e a quella dell'assoluta inimpugnabilità. Anche la soluzione adottata dalla prevalente giurisprudenza (alla quale ha aderito la Corte costituzionale con la sentenza n. 125 del 6 luglio 1972), secondo cui il decreto *de quo* costituisce un provvedimento a carattere monitorio simile al decreto ingiuntivo, non ha sopito tutte le questioni poichè l'equiparazione è stata compiuta dalla giurisprudenza « soltanto » per consentire l'impugnazione del decreto di liquidazione mediante lo speciale rimedio dell'opposizione di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile. Da ciò la conseguenza che, sussistendo fondamentale differenza tra il decreto ingiuntivo e il provvedimento di liquidazione del compenso, non possono essere automaticamente estese a quest'ultimo tutte le disposizioni dettate per il primo, con ovvie difficoltà di interpretazione e di coordinamento che rendono non lineare il procedimento.

Con la disposizione proposta si intende eliminare le lacune e gli inconvenienti ricordati delineando un procedimento di liquidazione e di impugnazione completo e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

semplice da valere sia per gli ausiliari nominati nel processo civile sia per quelli nominati per il processo penale.

È stata mantenuta ferma la competenza a provvedere alla liquidazione attribuita dalla vigente legislazione al giudice che ha fatto la nomina.

È stato, anche, confermato che il decreto costituisce titolo esecutivo, ma è stato precisato, recependo la giurisprudenza che si è formata in merito, che esso è immediatamente eseguibile nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento. Peraltro, in relazione alla possibilità di impugnativa cui il provvedimento è soggetto, è stata espressamente riconosciuta la possibilità di sospendere l'esecuzione qualora ricorrano gravi motivi.

In merito all'impugnativa va evidenziato che, in luogo dell'opposizione allo stesso giudice che ha effettuato la liquidazione, è sembrato più opportuno prevedere il ricorso al tribunale, o alla Corte di appello, al quale appartiene il giudice o presso il quale svolge le funzioni requirenti o nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto, al fine di evitare che la decisione sui motivi dell'impugnazione sia resa dallo stesso giudice che ha stabilito il compenso in considerazione sia del disagio in cui potrebbe venire a trovarsi soprattutto il perito o il consulente tecnico rispetto al medesimo magistrato che lo ha nominato, sia dell'esigenza di ricercare l'organo che svolge l'utile funzione di armonizzare criteri di liquidazione eventualmente diversi adottati da singoli giudici.

Il procedimento previsto per tale impugnazione è quello dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, che disciplina la liquidazione degli onorari e dei diritti per gli avvocati e i procuratori. Poichè legittimati a proporre il ricorso sono tanto gli ausiliari del giudice quanto le parti private interessate o il pubblico ministero, il procedimento si svolge in contraddittorio degli uni e degli altri, a seconda di chi di essi sia la parte istante, e si conclude con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo non impugnabile se non con ricorso

per Cassazione a mente dell'articolo 111 della Costituzione.

L'articolo 12 contiene la regolamentazione provvisoria dei compensi, valevole sino a quando non sarà provveduto all'emanazione del decreto presidenziale previsto dall'articolo 2, primo comma: si tratta di disposizione resa necessaria dall'esiguità della vigente misura delle vacanze.

Con l'articolo 13 in fine vengono abrogate tutte le disposizioni che sono incompatibili con la nuova regolamentazione.

Con l'articolo 14 si provvede alla copertura del maggior onere finanziario derivante dal presente disegno di legge.

Come è noto, le spese per i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori in materia civile gravano sulla parte privata, mentre in materia penale sono anticipate dallo Stato e sono poste definitivamente a carico dell'Erario nel caso di assoluzione dell'imputato o di irripetibilità per insolvenza.

Per calcolare il maggior onere finanziario si deve, pertanto, aver riguardo esclusivamente alla materia penale. A tal fine giova rilevare che nell'anno 1978 l'onere è stato di lire 8.827.000.000, così specificato:

per indennità di viaggio	L.	746.000.000
per vacanze	»	7.319.000.000
per altre spese	»	762.000.000
		<hr/>
Totale	L.	8.827.000.000

La previsione per l'anno 1980 va fatta tenendo presente che l'adeguamento dell'onorario attuato dal disegno di legge comporterà la riduzione del numero delle vacanze, attualmente determinato in modo da raggiungere una remunerazione proporzionata all'opera prestata. Da ciò consegue che il divario tra l'onere finanziario attuale ed il futuro derivante dal disegno di legge non deve essere calcolato facendo riferimento al rapporto esistente tra le misure vigenti delle vacanze e quelle previste, bensì in una percentuale non superiore al 45 per cento.

Per quanto attiene alla indennità di trasferta, si deve osservare che la legge riduce a due terzi l'indennità soltanto nel caso

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di assenza dalla residenza di durata inferiore a 8 ore. Con l'articolo 9 del presente disegno di legge, facendo riferimento alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennità è corrisposta con la limitazione prevista dall'articolo 3 della citata legge e, pertanto, l'onere risulta contenuto in misura notevolmente inferiore a quella che risulterebbe in base ad un semplice rapporto tra l'indennità attualmente prevista e quella indicata nel disegno di legge.

In applicazione delle considerazioni anzidette si ritiene di poter prevedere con suf-

ficiente precisione un onere annuo così ripartito:

per indennità di trasferta	L. 2.785.500.000
per onorari	» 11.021.500.000
per spese	» 762.000.000
	<hr/>
Totale	L. 14.569.000.000

e, pertanto, un maggior onere annuo di lire 5.742.000.000, così ripartito: lire 2.039 milioni 500 mila per indennità e lire 3.702 milioni 500 mila per onorari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Classificazione dei compensi)

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art. 2.

(Onorari fissi e variabili)

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemplate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3.

(Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili)

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

Art. 4.

(Onorari commisurati al tempo)

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è da lire 6.000 a lire 10.000 e per ciascuna delle successive è da lire 3.000 a lire 5.000; nella determinazione dell'onorario il giudice si avvale dei criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 2.

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato, quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà, quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art. 5.

(Aumento degli onorari)

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

Art. 6.

(Incarichi collegiali)

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7.

(Spese)

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8.

(Durata dell'incarico)

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine

originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacanze è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9.

(Indennità)

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Art. 10.

(Adeguamento periodico degli onorari)

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consu-

mo per la famiglia di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Art. 11.

*(Liquidazione dei compensi
ed opposizione)*

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere la esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

Art. 12.

*(Determinazione provvisoria
degli onorari)*

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacanze di cui all'articolo 4.

Art. 13.

(Abrogazioni)

È abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 14.

(Onere finanziario)

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.